

**Ricorso proposto il 12 maggio 2009 — Galileo International Technology/UAMI — Residencias Universitarias (GALILEO)**

(Causa T-188/09)

(2009/C 180/98)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbados) (rappresentanti: M. Blair e K. Gilbert, solicitors)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Residencias Universitarias, SA (Valencia, Spagna)

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 febbraio 2009, procedimento R 471/2005-4; e
- condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le rispettive spese e quelle sostenute dalla ricorrente

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «GALILEO», per prodotti e servizi delle classi 9, 39, 41 e 42

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* registrazioni spagnole dei marchi figurativi «GALILEO GALILEI», per servizi delle classi 39, 41 e 42, rispettivamente

*Decisione della divisione di opposizione:* accoglimento dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto dell'appello

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 207/2009], poiché la commissione di ricorso è incorsa in un errore di procedura in base all'art. 63, n. 2, del regolamento del Consiglio 40/94 (divenuto art. 65, n. 2, del regolamento del Consiglio 207/2009), non avendo rinviato il procedimento alla divisione di opposizione; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94, perché la commissione di ricorso non ha effettuato una valutazione corretta del rischio di confusione ed ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse affatto confutato gli argomenti addotti dalla divisione di opposizione sul punto; la commissione di ricorso ha errato nell'accertamento della somi-

glianza e del rischio di confusione dei marchi in questione e non ha fornito motivazioni adeguate a sostegno delle proprie conclusioni.

**Ricorso proposto il 14 maggio 2009 — HIT/Commissione**

(Causa T-191/09)

(2009/C 180/99)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Parti**

*Ricorrenti:* HIT Trading BV (Barneveld, Paesi Bassi) e Berkman Forwarding BV (Barendrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. Jansen)

*Convenuto:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni delle ricorrenti**

- La HIT Trading chiede che il Tribunale di primo grado voglia annullare la decisione della Commissione europea 12 febbraio 2009, procedimento REC 08/01. Inoltre la HIT Trading chiede che il Tribunale di primo grado voglia dichiarare che si rinuncia ad un recupero a posteriori dei dazi doganali e dei dazi antidumping poiché il relativo sgravio è giustificato.

**Motivi e principali argomenti**

Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il recupero a posteriori dei dazi doganali e dei dazi antidumping fosse giustificato e ha anche erroneamente ritenuto che non sussistesse una situazione particolare ai sensi dell'art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

In proposito le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

- la Commissione asserisce che rispetto all'origine preferenziale le autorità doganali del Pakistan avrebbero commesso un errore ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92. A torto la Commissione ha ritenuto che detto errore, relativamente all'origine non preferenziale, non sarebbe un errore ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92.
- La Commissione sostiene erroneamente che le ricorrenti non siano state diligenti per quanto concerne le dichiarazioni presentate dopo il 10 settembre 2004.
- Nella sua verifica della questione se si possa effettivamente rinunciare al recupero o se sussista una situazione particolare, la Commissione a torto ignora gli obblighi che le incombono.

- La Commissione afferma che riguardo all'origine preferenziale le autorità doganali del Pakistan avrebbero commesso un errore ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92. A torto la Commissione ha ritenuto che detto errore, relativamente all'origine non preferenziale, non dia origine ad una situazione particolare ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92.
- Dalla decisione impugnata non risulta che la Commissione abbia in realtà ben ponderato l'interesse della Comunità all'osservanza delle disposizioni doganali e l'interesse dell'importatore in buona fede a non subire i danni che vadano oltre l'ordinario rischio commerciale.
- Dalla decisione impugnata non risulta che la Commissione abbia esaminato gli elementi fattuali rilevanti nel loro insieme per decidere in conclusione se le circostanze del caso di specie concretassero l'esistenza di una situazione particolare.

—————

**Ricorso proposto il 19 maggio 2009 —  
Matkompaniet/UAMI — DF World of Spices (KATOZ)**

(Causa T-195/09)

(2009/C 180/100)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Matkompaniet AB (Borås, Svezia) (rappresentanti: avv.ti J. Gulliksson e J. Olsson)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* DF World of Spices GmbH (Dissen, Germania)

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 marzo 2009, (procedimento R 577/2008-2); e
- Condannare il convenuto alle spese sostenute nei procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado nonché dinanzi all'UAMI.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo "KATOZ" per prodotti delle classi 29, 30 e 31.

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* registrazione tedesca del marchio figurativo "KATTUS" per prodotti delle classi 29, 30, 31 e 33.

*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* accoglimento del ricorso e parziale rifiuto della richiesta di registrazione del marchio comunitario.

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto erroneamente la commissione di ricorso ha dichiarato la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi confliggenti.

—————

**Ricorso proposto il 20 maggio 2009 —  
Slovenia/Commissione**

(Causa T-197/09)

(2009/C 180/101)

*Lingua processuale: lo sloveno*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica di Slovenia (rappresentante: Ž. Cilenšek Bončina, avvocato dello Stato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della Commissione 19 marzo 2009, C(2009) 1945 <sup>(1)</sup>, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nella parte che esclude talune spese effettuate dalla Slovenia;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento;
- condannare la Commissione al rimborso delle spese sostenute dalla Repubblica di Slovenia in tale procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

Con la decisione impugnata la Commissione ha escluso per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, date le carenze in controlli essenziali e l'irregolarità del procedimento nonché degli strumenti di controllo, talune spese della Repubblica di Slovenia dal finanziamento della Comunità ponendo in essere una rettifica finanziaria forfettaria del 5 % per i pagamenti diretti, ai fini della quale essa si è basata sulla revisione del controllo nazionale effettuato dai suoi servizi, nello Stato membro in questione, nel marzo 2005.

La ricorrente considera in particolare nelle sue conclusioni che la Commissione:

- in ragione di un'errata constatazione del contesto fattuale, ha applicato erroneamente l'art. 15 del regolamento (CE) della Commissione n. 2419/2001 <sup>(2)</sup>, rispettivamente l'art. 23 del regolamento (CE) della Commissione n.